



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2019/2021.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	TICCI LETIZIA	Sì	
3	GATTI ALESSANRA	Sì	
4	SALVIA GIACOMO	Sì	
5	SPERANDIO CLAUDIO	=	Sì
6	CUOMO GIOVANNI	Sì	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
8	LUME EUGENIA	Sì	
9	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
10	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
11	FARA ETTORE	Sì	
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2019/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n 11 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 11 marzo 2019, esecutiva, con la quale si approvava, lo schema del Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2019/2021;

RILEVATO come il bilancio di previsione sia stato predisposto in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 162 a 173 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 7 dicembre 2018, G.U. Serie Generale n. 292 del 17-12-2018, "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali", che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 28-02-2019"

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

CONSIDERATO come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
- b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
- c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
- d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

VISTO l'art. 1 co. 26 L. 208/2015 ai sensi del quale per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle Addizionali ad essi attribuiti con Leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 co. 639 L. 147/2013;

DATO ATTO:

- che l'**Aliquota dell' Addizionale Comunale all'IRPEF** prevista per l'anno 2013 e determinata con Deliberazione C.C. 30 in data 29.11.2013 e che è stata confermata anche per l'anno 2019 *"ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, che dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"* nelle seguenti misure.:

- **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 0 **ad €.** 15.000,00: **0,45%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 15.000,01 **ad €.** 28.000,00: **0,50%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 28.000,01 **ad €.** 55.000,00: **0,55%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 55.000,01 **ad €.** 75.000,00: **0,65%**
 - **Reddito Imponibile IRPEF superiore ad €.** 75.000,00: **0,68%**
- che le **Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** sono state stabilite per l'anno 2019 con Deliberazione C.C. n. 5 in data odierna, integralmente confermativa di quelle applicate per l'anno 2018 come segue:
- **aliquota base: 0,76%;**
 - **aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonchè relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	------------------

- che le **Aliquote della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI)** per l'anno 2019 con Deliberazione C.C. n. 4 in data odierna, integralmente confermativa di quelle applicate per l'anno 2018 come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Terreni edificabili non esentati dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, ai sensi del quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole;	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille

Detrazione per abitazione principale limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	€. 80,00
---	-----------------

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%

- Occupante: 10%

- che le contribuzioni anche per l'anno scolastico 2019/2021 per il servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica sono state determinate con Deliberazione G.C n. 41 in data 23/09/2015;
- che con proprie Deliberazioni C.C. rispettivamente n. 2 e n. 3 in data odierna sono state determinate le scadenze delle rate di pagamento, il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del Servizio e i Coefficienti e le Tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- che il servizio di acquedotto Comunale è affidato, alla Gestione Acque spa di Novi Ligure;
- che le tariffe del servizio idrico integrato (depurazione e fognatura) (art.13 L. 36/94 – Art.31 comma 28 L.448/98) sono rimaste invariate rispetto a quelle previste dalla legge per il 1998, ritenendone la misura sufficiente ad assicurarne una copertura minima dell'80%.

DATO ATTO, ancora, che tutti gli atti concernenti il Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2019/2021 sono stati depositati presso l'Ufficio Servizi Finanziari, previa pubblicazione dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio dell'Ente e notificazioni ai Capi Gruppo consiliari, così come previsto dall'art.12 del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO come nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di emolumenti e contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente;

EVIDENZIATO, infine, che:

- per quanto riguarda i trasferimenti erariali a titolo di “ Fondo di Solidarietà Comunale” questi sono stati iscritti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, in particolare dall'art. 1 co. 380–ter lett a) L.228/2012 come integrato dall'art. 1 co. 17 L. 208/2015 ;
- il contributo provinciale per le funzioni di assistenza scolastica ai sensi del D.P.R. n.616/77, è stato stanziato in conformità a quanto previsto nell'anno 2018;
- per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, si è ottemperato al disposto degli artt.208 e 142 co. 12 ter D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- che negli stanziamenti di bilancio non esiste spesa per incarichi di collaborazione e consulenze di cui all'art. 3 comma 56 L 244/2007 e s.m.i., non prevedendo, questo Ente, a tutt'oggi, di avvalersene;

VISTO l'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

DATO ATTO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità a tale disposizione normativa ai fini del rispetto del summenzionato vincolo e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712, 713 e 716 della richiamata L. 208/2015;

RILEVATO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto, oltre che in conformità al disposto normativo sopra richiamato, nonché delle disposizioni di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e delle Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015;

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti, dott.ssa Celeste Pozzo, che illustra, condividendoli, i contenuti del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2018/2020 e i relativi allegati esprimendo parere favorevole;

RILEVATO:

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi “PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la dismissione dei terreni agricoli di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

- che il Comune di Frugarolo non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge di stabilità anno 2019 (legge n. 145-2018) che prevede:

- **SINTESI DELLE NORME CONTENUTE NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO**

- **Maggiorazione TASI Il comma 1133, lettera b)** consente ai Comuni di confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale. Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo “straordinario” (co.28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito a oltre 2mila Comuni di mantenere, anche in regime di blocco della leva fiscale, una cospicua quota del gettito non recuperabile a seguito dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e dell’introduzione della Tasi con più restrittivi criteri di fissazione delle aliquote. Si tratta in realtà di risorse strutturali, che – come il Fondo IMU-Tasi di cui al punto successivo – dovranno essere stabilizzate o riconsiderate in un nuovo quadro dei tributi comunali. Fondo IMU-Tasi – Ripristino parziale (190 milioni) I commi 892-895 prevedono l’erogazione di un contributo “a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI” per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui ed è attribuito ai comuni interessati (circa 1.800), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio IMU-Tasi, come certificato dal Ministero dell’economia e delle finanze (DM 6 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il “finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale” (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno. Se appare chiara la finalità degli interventi per spese di manutenzione, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, suscita gravi perplessità il richiamo del comma 895 che dispone: “Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari” attraverso il sistema BDAP-MOP (d.lgs. n.229 del 2011) e indica quale classificazione la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019». La possibile contraddizione tra il richiamo alla generica “manutenzione” (co.892) e il riferimento al monitoraggio delle “opere pubbliche” può essere superata solo considerando oggetto del monitoraggio le sole opere di investimento (manutenzioni straordinarie) che risultino comprese tra gli interventi attuati dai Comuni beneficiari del finanziamento. Una diversa e più restrittiva interpretazione sarebbe gravemente in contraddizione anche con la finalità generale del contributo, il “ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni...”, risorsa originariamente senza alcun vincolo di destinazione e quindi spendibile per oneri di natura corrente. Percentuale di accantonamento minimo al FCDE I commi 1015-1018, anziché determinare l’attesa riduzione generalizzata dell’incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l’aumento dall’attuale 75% all’80% (rispetto all’85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni: a) l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018; b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione. Il minor aumento dell’accantonamento è applicabile in corso d’anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente: a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre; b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione. 7 Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento ad FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019): - non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento, - o non hanno inviato nei mesi precedenti l’avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC). La facoltà di ridurre la quota di accantonamento al FCDE (dall’85% all’80%) in presenza delle condizioni previste dai commi 1015-1017 comporta un onere per la finanza pubblica, quantificato in 30 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di indebitamento netto. Sulla base di questa quantificazione e della stima IFEL degli effetti del passaggio dal 75 all’85% di accantonamento minimo, pari a 440 mln. di euro, la stretta finanziaria in termini di minore capacità di spesa dei Comuni per il 2019 è valutabile in oltre 400 milioni di euro. Limite massimo anticipazioni di tesoreria a 4/12 Il comma 906 fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 del TUEL), costituisce tuttavia una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni. La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, tema sul quale la legge di bilancio interviene con ulteriori misure di anticipazione a breve termine discusse nel seguito (commi 849 e ss.).

Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuali di perequazione Il comma 921, in accoglimento di uno dei punti dell'accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le "operazioni aritmetiche" necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Viene inoltre riportato in legge l'ammontare dell'accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni. La sospensione dell'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall'ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale. 8 Bando Periferie: ripristino risorse Il comma 913 dà seguito all'Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l'ANCI presso la Conferenza unificata e interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015. La norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane). Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane. Al rimborso delle spese si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario in esame. La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti beneficiari del Bando Periferie (110 tra Comuni capoluogo e Città metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019.

ALTRE NORME SULLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI E SULLE ENTRATE CORRENTI COMUNALI

Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF Il comma 12 modifica l'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, portando dal 20 al 40% la percentuale di deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi. La norma non ha effetti quantitativi sulle entrate comunali se non nel senso di diminuire la distanza tra la deducibilità dell'IMU (ora 40%) e la deducibilità della Tasi (100%). Estensione agevolazione comodati ai fini dell'IMU Il comma 1092 estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori. La norma ha effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari. Incentivi agli uffici tributi Il comma 1091, recependo una proposta da tempo formulata dall'ANCI, consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio. 9 La quota destinata al trattamento economico accessorio è attribuita al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dell'evasione contributiva (ex art. 1 dl n. 203 del 2005). Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. Quest'ultima limitazione appare eccessiva, in quanto, anche in regime di affidamento esterno del servizio, diverse attività possono e devono essere sviluppate all'interno delle strutture comunali per assicurare non solo il monitoraggio, ma anche il miglior funzionamento della concessione. Coefficienti TARI In attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 il comma 1093 estende anche al 2019 la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. Fondo "contenzioso enti locali" Il comma 764 dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi "all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali". Il nuovo fondo è un'ulteriore dimostrazione delle difficoltà nelle quali versa il sistema di finanziamento dei Comuni, esposto a crescente insoddisfazione da parte degli enti e a contenziosi sulle numerose poste finanziarie oggetto di calcolo ai fini della determinazione dei rimborsi di gettiti fiscali e delle assegnazioni da Fondo di solidarietà. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e può essere incrementato con le "risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno", espressione poco chiara che sembra doversi riferire a residui di risorse non assegnate in quanto rivelatisi non spettanti.

ABOLIZIONE REGOLE FINANZIARIE AGGIUNTIVE, CONTABILITÀ E SEMPLIFICAZIONI

Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019 I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo 10 pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno prossimo, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenzioso, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso. L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni 11 previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017. La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all'anno 2020 (co. 824). Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825). Il comma 826 provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del "Bando Periferie" di cui al dl 91/2018. Disapplicazione sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza in caso di elezioni comunali 2018 Il comma 827 dispone la disapplicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di competenza 2017, relativa al divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (compresi i processi di stabilizzazione in atto) ai Comuni che abbiano rinnovato i propri organismi con le elezioni del giugno 2018; Abrogato obbligo del bilancio consolidato per i piccoli comuni Il comma 831 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti, in parziale accoglimento di una proposta emendativa dell'ANCI che comprendeva un più ampio pacchetto di misure di semplificazioni contabili per i piccoli Comuni, che non risultano invece approvate. Ci si riferisce in particolare all'abrogazione dell'obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale il cui impianto e i cui adempimenti appaiono – per enti di così piccole dimensioni – eccessivi e del tutto irragionevoli rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme. In tali Enti infatti, la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali. Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo I commi 897-900 disciplinano l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo, recependo – purtroppo solo in piccola parte – le istanze avanzate da Anci in sede di Commissione Arconet. Su tale 12 problematica alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti erano già intervenute con interpretazioni molto restrittive, che imponevano all'ente in disavanzo complessivo l'obbligo di finanziare l'utilizzo dei vincoli con nuove risorse (n. 238/2017 SR Campania, SR Piemonte n. 134/2017). Queste posizioni mettevano in discussione la copertura fornita a specifiche tipologie di spesa dall'avanzo vincolato, ritenendo quest'ultimo insussistente quando l'ente si trova in una situazione caratterizzata da disavanzo di amministrazione, mettendo a rischio impegni presi dall'ente che potrebbero risultare disattesi. La legge di bilancio 2019 dà parziale risposta alla questione, prevedendo che tutti gli enti sottoposti alle regole dell'armonizzazione contabile (quindi sia quelli in avanzo che in disavanzo) possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello derivante dal risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente (risultante alla lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011) diminuito della quota accantonata minima obbligatoria del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo. Gli enti che non approvano nei termini il proprio rendiconto non possono utilizzare la facoltà prevista dalla norma fino all'avvenuta approvazione di tale documento contabile. Nel caso in cui, invece, il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del FCDE e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti posso applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel corso dell'esame parlamentare di conversione della legge di bilancio 2019, Anci ha proposto una modifica, non accolta, a tale impianto normativo, al fine di consentire agli enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo la possibilità di poter utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato (ad esclusione delle quote il cui vincolo è stabilito autonomamente dall'ente) o comunque di utilizzare l'avanzo vincolato limitatamente non al solo "disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione", ma anche all'eventuale maggior recupero realizzato nell'esercizio precedente. Il mancato sblocco dell'avanzo vincolato per l'ente che si trovi in una condizione di disavanzo complessivo mette in grave difficoltà alcune centinaia di enti, che si vedono "congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio, con gravi limitazioni nell'azione di rilancio degli investimenti. Le regioni a statuto ordinario possono accantonare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità individuate per gli enti locali, ma senza dover tenere in considerazione la quota accantonata del fondo anticipazioni liquidità (FAL). 13 Le regioni e le province autonome nelle quali la Giunta approva in ritardo il rendiconto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non possono applicare l'avanzo secondo le modalità stabilite dalla norma al comma 897 fino all'avvenuta approvazione del documento contabile. Semplificazione adempimenti contabili I commi 902-904 introducono alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali, in più occasioni segnalate da Anci. Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che l'invio del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali. Solo nel caso in cui vi fosse la necessità di avere ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il comma 903, modificando l'art. 161 del TUEL dà facoltà al Ministero dell'interno di richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura, modalità di redazione e termini di presentazione sono stabiliti, previo parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso. I dati delle certificazioni così ottenuti saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e anche acquisiti alla BDAP. Viene infine prevista una sanzione nel caso in cui gli enti non trasmettano, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato. In questo caso sono sospesi i pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell'interno, comprese quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione. Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, co.1-quinquies, del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non "dalla approvazione" dei documenti stessi. Viene pertanto esteso il termine entro il quale l'ente deve adempiere all'invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano approvati entro il termine previsto dalla normativa. Il comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti: o commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A

norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti; o comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle 14 dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; o commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; o comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento; o comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; o articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili, anche attraverso il recesso contrattuale. Norme su dissesto e pre-dissesto Il comma 828 esclude l'applicazione delle "limitazioni amministrative" connesse alle sanzioni per violazioni del patto di stabilità o del saldo di competenza relativo all'anno 2016 che siano state accertate dalla Corte dei Conti e che alla data di tale accertamento si trovavano in dissesto o in pre-dissesto. Ad un primo esame e considerando estensivamente la nozione di limitazione amministrativa, le sanzioni disapplicate per effetto della norma in questione sono: o riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, o limiti agli impegni di spesa corrente, o divieto di indebitamento per gli investimenti, o divieto di assunzione di personale, o riduzione delle indennità di funzione, o obbligo di versare entro 60 giorni l'importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato. Va segnalato che il comma 830 sembra riproporre gli stessi contenuti del comma 828, con riferimento limitato alle violazioni del saldo di competenza 2016 e non anche a quelle riguardanti il patto di stabilità relativo alle annualità fino al 2015. La norma appare quindi superflua in quanto già ricompresa nella precedente. Il comma 829 esclude l'applicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto del saldo di competenza agli enti locali in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art. 258 del 15 TUEL, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo sia imputabile al pagamento dei debiti residui mediante utilizzo dell'avanzo accantonato. Il comma 907 assegna un'anticipazione di somme per pagamenti in sofferenza ai soli comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario nel secondo semestre 2016. Tali enti possono richiedere, entro il 31 gennaio 2019, una richiesta motivata al Ministero dell'interno per ottenere l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione è effettuata entro il limite massimo complessivo di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante e deve inoltre essere restituita nei tre esercizi successivi, in parti uguali, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero nei confronti del comune inadempiente all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria (IMU). Lo stesso comma 907 prevede anche che gli enti beneficiari, in caso di disavanzo, possono "applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione". La copertura finanziaria della norma è assicurata dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del TUEL. Per effetto del comma 960, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (pre-dissesto), visti i tempi necessari per l'accoglimento o il diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei Conti, possono chiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione pari al massimo al 50% dell'anticipazione massima concedibile da destinare al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese nonché a transazioni e accordi con i creditori. Tale importo sarà riassorbito in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio. In caso di diniego del piano di riequilibrio o in caso di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso all'ente locale e, in caso di incapacienza, tramite trattenuta effettuata dall'Agenzia delle entrate sull'IMU spettante all'ente.

RISORSE E REGOLE PER INVESTIMENTI Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici (commi 909-911) La modifica normativa in tema di FPV, attesa dai funzionari degli enti territoriali, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e recepisce le conclusioni di un sottogruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet incaricato di formulare integrazioni e correzioni all'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del decreto legislativo n. 118/2011. La natura delle proposte necessita di una modifica normativa, sulla cui base potrà essere emanato il decreto ministeriale di variazione del principio. I commi 909-911 disciplinano tali modifiche. Nello specifico, i commi 909 e 910 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet. Il comma 911 modifica il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Modifica importi affidamenti sotto soglia Il comma 912 introduce, nelle more della revisione del codice dei contratti, fino al 31 dicembre 2019 una deroga alla disciplina vigente in materia di affidamenti di appalti di lavori di importo inferiore alla soglia europea: per importi pari o superiori a 40 mila euro e sino a 150 mila euro si può procedere con affidamento diretto previa consultazione se esistenti di tre operatori economici; per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici. Fondo investimenti amministrazioni centrali I commi 95-96 e 98 prevedono un fondo investimento pluriennale 2019-2033 a favore delle amministrazioni centrali da destinare, in base alle previsioni del comma 98, con DPCM su proposta del Ministro dell'Economia di concerto con i Ministeri interessati a programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali. I decreti di riparto sono adottati entro il 31 gennaio 2019. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia che esprimono il proprio parere entro 30 giorni. Risulta opportuno che siano considerate proposte di programmi settoriali in grado di coinvolgere i Comuni, a partire dal finanziamento della messa in sicurezza delle opere che richiedono intervento prioritario, tenuto conto del monitoraggio effettuato nei mesi scorsi dai Provveditorati interregionali su richiesta del MIT, in base al decreto-legge che seguì al crollo del Ponte Morandi a Genova. Fondo per gli investimenti degli enti territoriali I commi 122 e 123 istituiscono un destinato a diverse finalità connesse agli investimenti degli enti territoriali (comprese le Regioni). La dotazione del fondo è di 2,78 miliardi di euro per il 2019, 3,18 mld. per il 2020, 1,26 mld. mld. per il 2021, oltre a circa 28 miliardi di euro complessivi tra il 2022 e il 2033, mentre dal 2013 l'importo è fissato in 1,5 mld. di euro. Il fondo finanzia diversi interventi diretti riportati nei punti seguenti, e sopperisce ad esigenze di copertura diverse, in primo luogo gli oneri relativi all'abbandono del saldo di competenza (co. 826) che ne assorbono gran parte e, a regime, la totalità (1,5 mld. di euro). Nel 2019 e 2020 il contributo agli investimenti "diretti e indiretti" delle Regioni (commi da 832 a 842) determina l'assorbimento di ben 2,5 mld./anno, mentre per il periodo 2019-2033 lo stesso fondo finanzia il contributo annuo di 250 mln. di euro 17 che il co. 899 destina alle sole Province delle regioni a statuto ordinario per la manutenzione, anche ordinaria, di strade e scuole provinciali, inespugnabilmente escludendo le Città metropolitane. Fondi regionali e finanziamenti "indiretti" agli enti locali I commi da 832 a 843 stabiliscono diverse regole relative al concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario e alla mitigazione/compensazione del suo impatto attraverso un sistema

di contribuzione statale "virtuale" (in quanto la sua non materiale erogazione costituisce la modalità del concorso regionale alla finanza pubblica), a fronte di nuovi investimenti "diretti e indiretti" che le Regioni stesse sono tenute ad effettuare. L'ammontare complessivo delle risorse che potrebbero tradursi in investimenti territoriali è pari a 4,2 miliardi di euro nell'arco del quinquennio 2019-2023. Parte di tali risorse potranno essere assegnate – a seconda della discrezionalità di ciascuna Regione – agli enti locali dei rispettivi territori. Va segnalato che non ha avuto esito, anche per l'opposizione delle Regioni, la proposta dell'ANCI che una quota minima predeterminata degli investimenti regionali fosse riservata ai rispettivi enti locali. L'argomento sarà oggetto di approfondimento nelle prossime settimane, anche con riferimento al termine del 31 luglio di ciascun anno, che, fin dal 2019, le Regioni devono rispettare per assicurare l'effettuazione degli investimenti previsti dalla norma. Nel 2019 le risorse minime oggetto di investimento sono pari a 800 mln. di euro. Va anche ricordato che il comma 832 riduce il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di 750 milioni di euro annui, in accoglimento della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità della prosecuzione ulteriore del taglio espressamente temporaneo di cui al dl 66 del 2014 (art. 46, co. 6). La decisione – per le motivazioni che la sostengono – appare di grande rilievo anche in relazione al mancato finanziamento, di cui si è detto in premessa, della decadenza del taglio disposto dallo stesso dl 66 nei confronti del comparto dei Comuni per 564 milioni di euro "fino al 2018" (art. 47, co. 8).

Contributo 2019 per investimenti comunali di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. I commi da 107 a 114 disciplinano l'assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell'interno ai Comuni, per 400 milioni di euro. L'assegnazione riguarda indistintamente tutti i Comuni fino a 20mila abitanti sulla base delle seguenti misure, predeterminate per fascia demografica: - **fino a 2mila abitanti: 40.000 euro** - tra 2mila e 5mila abitanti: 50.000 euro - tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro - tra 10.000 e 20.000 abitanti: 100.000 euro. Gli investimenti oggetto del contributo devono riguardare opere di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, non interamente finanziate da altre soggetti ed aggiuntive rispetto a quanto previsto nella prima annualità del piano triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del d.lgs n. 50/2016 (co. 108). Il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2019 (co.109). L'erogazione del contributo (co. 110) è prevista in due tranches: il 50% alla verifica dell'avvio dei lavori tramite il sistema di monitoraggio BDAP-MOP (co. 112) e il restante 50% a seguito di "trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori", di cui all'articolo 102 del codice degli appalti. I commi 111 e 113 stabiliscono i criteri di revoca e assegnano ai ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture poteri di controllo a campione, mentre il comma 114 dispone obblighi di comunicazione pubblica, da parte del Comune beneficiario, del contributo e delle opere ad esso correlate. Contributi dal 2021 per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio dei comuni I commi 134-148 prevedono due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell'interno – aventi però la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per la realizzazione di tali programmi sono assegnati ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro, di cui circa un terzo su scala regionale e circa due terzi attraverso il programma nazionale. Nel complesso gli interventi in questione perseguono finalità analoghe a I commi 134-138 assegnano alle Regioni a statuto ordinario 135 mln. di euro annui dal 2021 al 2025, 315 mln. annui per dal 2027 al 2032 e 360 mln. per il 2033. Il riparto tra le Regioni è indicato nella tabella 1 della legge e può essere modificato "entro il 31 gennaio 2020" sulla base di accordo tra le regioni stesse. Il comma 135 dispone che "almeno il 70%" delle somme assegnate a ciascuna Regione siano destinate ai rispettivi Comuni, entro il "30 ottobre" dell'anno precedente per finalità di investimento relative alla messa in sicurezza del territorio, di strade, ponti e viadotti di edifici pubblici – con priorità per le scuole e di altre strutture dei Comuni. Il comma 136 obbliga il Comune beneficiario ad affidare i lavori entro 8 mesi dall'assegnazione dei fondi e il monitoraggio segue le regole del sistema BDAP-MOP (co. 138). Con finalità analoghe il comma 139-148 istituiscono un programma nazionale di sostegno agli investimenti comunali "relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio", stanziando 250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni per gli anni 2032 e 2033. Le condizioni di accesso, controllo e monitoraggio riprendono quelle adottate per i contributi analoghi di cui ai commi 853 e seguenti della legge di bilancio per il 2018, tuttora in atto fino al 2021. Diversamente da tale normativa, il comma 140, alla lettera b) determina soglie per le assegnazioni a ciascun Comune a seconda della dimensione demografica: 1 milione di euro fino a 5mila abitanti, 2,5 milioni tra i 5mila e i 25mila abitanti, 5 mln. di euro per i Comuni con popolazione superiore. Inoltre, in caso di richieste maggiori delle disponibilità annue, la priorità viene data ai Comuni con minore disponibilità di avanzi, ma la quota destinabile agli enti in disavanzo viene limitata ad "un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili" (commi 141 e 142). Anche in questo caso, il Comune beneficiario deve affidare i lavori entro 8 mesi dall'assegnazione del contributo (co. 143) e il monitoraggio è effettuato attraverso il sistema BDAP-MOP (co. 146). Il Ministero dell'Interno gestisce tutti gli aspetti del contributo a cominciare dal decreto di determinazione delle modalità di richiesta, al controllo, ai casi di revoca e riutilizzo delle relative somme. Per il supporto nello svolgimento di tali compiti, il ministero può stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti. Fondo mutui finalità sportive Il comma 653 incrementa di 12,8 mln. di euro per l'anno 2019, la dotazione del Fondo per la concessione da parte dell'Istituto per il credito sportivo di contributi in conto interessi per i mutui agevolati destinati ad impianti sportivi (L. 1295/1957). Fondo bacino del Po per Città metropolitane, Province e ANAS Il comma 891 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2019 al 2023 per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS S.p.A. (articolo 1, comma 891) Struttura per la progettazione I commi da 162 a 170 istituiscono presso la Presidenza del Consiglio una struttura per il supporto alla progettazione delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali. Il funzionamento della nuova struttura di missione sarà determinato nel dettaglio da un DPCM (co. 162), mentre i compiti, molto vasti, assegnati dalla legge sono indicati dal comma 163: "favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, ... contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.". Il comma 165 dimensiona in 300 unità di personale (con prevalenza di profili tecnici e con un massimo di dirigenti entro il 5%), selezionate "con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità", mentre per accelerare l'operatività della Struttura, in base al comma 167 le prime 50 unità possono essere reclutate "prescindendo da ogni formalità" nell'ambito del personale di ruolo sulla base di protocolli d'intesa con le amministrazioni di appartenenza. Per il finanziamento della Struttura, il comma 170 rimanda al comma 106, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro "a favore dell'Agenzia dl demanio". Modifiche al fondo rotativo CDP per la progettualità (commi 171-175) I commi da 171 a 175 recano profonde modifiche alle modalità di accesso ed utilizzo del Fondo rotativo per la progettualità gestito dalla Cassa depositi e prestiti istituito dalla legge n. 549/1995, quale misura di rafforzamento della capacità progettuale delle amministrazioni pubbliche finalizzata a favorire la spesa per investimenti pubblici. Tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano: l'utilizzo delle risorse del Fondo anche per i contratti di Partenariato Pubblico-Privato, per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla 20 normativa vigente, per il dissesto idro-geologico e per la prevenzione del rischio sismico, nonché la complementarietà del Fondo con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività di progettazione (co.171, lett. a). Le norme regolano inoltre i rapporti tra Mef e Cdp in caso di mancato rimborso delle anticipazioni del Fondo, le relative modalità di recupero nei confronti degli Enti locali in base alle procedure di cui alla legge n. 228/2012 (co. 171, lett. b), le competenze di Cdp in ordine alla individuazione delle modalità e della documentazione necessaria per l'accesso al Fondo (co. 171, lett. c, d, e), le priorità di utilizzo, nel limite del 30 per cento e fino al 2020, per le esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica (co. 173), il potenziamento delle attività di progettazione di fattibilità per opere da realizzare mediante contratti di PPP (co.

174). Il comma 175 regola la transizione alle nuove regole in attesa di un decreto attuativo del Mef. INVESTITALIA Con il comma 179 viene istituita, attraverso apposito DPCM una Struttura di missione, denominata "InvestItalia", per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento dello sviluppo di investimenti pubblici e privati. Vengono attribuiti alla struttura compiti di analisi e valutazione di programmi di investimento e di riassetto delle infrastrutture delle PP.AA.; di verifica degli stati di avanzamento dei progetti; di elaborazione di studi di fattibilità economicogiuridico e di soluzioni operative in materia di investimento in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri. E' assegnato a "InvestItalia" un contingente di personale, anche estraneo alla P.A., dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino pubblicità, imparzialità e trasparenza delle selezioni. La norma stabilisce che InvestItalia, posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, opera anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018. Viene autorizzata per l'attuazione dell'articolo e per lo svolgimento dei compiti di "InvestItalia" una spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il comma 368 prevede che, con riferimento agli investimenti locali, Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione Patrimonio comune dell'Ance.

ALTRE NORME FINANZIARIE Rinegoiazione prestiti gestiti da CDP per conto del Mef I commi da 961 a 964 consentono l'apertura di una tornata di rinegoiazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa di risparmio e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 mld di euro. Dalle operazioni di rinegoiazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l'operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoiazione riguardanti i mutui Cassa di risparmio e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l'onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi. Il comma 962 precisa le caratteristiche dei mutui che potranno essere oggetto di rinegoiazione: a tasso fisso, con oneri di rimborso a diretto carico del soggetto beneficiario, con scadenza successiva al 31/12/2022, con debito residuo superiore a 10.000 euro, non rinegoziati ai sensi del dm Mef 20 giugno 2003, non già differiti da norme relative agli enti locali siti in territori colpiti da eventi sismici. Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l'individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoiazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoiazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. Anticipazioni di liquidità per pagamenti debiti pregressi I commi da 849 a 858 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l'utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 (tre/dodicesimi) delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate. Per le Regioni e le Province autonome, il limite massimo è fissato al 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio (co. 850). Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio (co. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194). Le anticipazioni sono assistite da delegazione di pagamento e sono soggette alle disposizioni di limitazione all'applicazione di atti esecutivi disposte dall'articolo 159, comma 2 del TUEL e di esclusione dalla competenza dell'OSL per gli enti in dissesto di cui all'articolo 255, co.10, dello stesso TUEL (co. 852). La richiesta di anticipazione deve essere rivolta agli istituti finanziari entro il 28 febbraio 2019 mediante apposita dichiarazione, redatta in base al modello previsto dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti, contenente l'indicazione dei debiti cui sono riferite (co. 853). Il pagamento dei debiti deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione, che dovrà essere restituita non il 15 dicembre 2019, o comunque al momento (eventualmente antecedente) del ripristino di una normale gestione della liquidità. Gli istituti finanziari possono richiedere la restituzione delle somme erogate e non utilizzate per il pagamento dei debiti (commi 854-856). L'intervento in questione non assicura una reale dotazione di liquidità aggiuntiva agli enti per sostenere il pagamento dei debiti pregressi, in quanto i termini ristretti di 22 restituzione delle anticipazioni concesse comportano la necessità che le risorse per i pagamenti siano in sostanza nella disponibilità corrente dell'ente richiedente, nell'arco dell'esercizio di concessione dei fondi. Nulla a che vedere con il percorso di anticipazione di liquidità attivato con il dl n. 35 del 2013, che permetteva un lungo periodo di restituzione delle anticipazioni ricevute. Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti Il dispositivo di anticipazione rafforzata a breve termine di cui al punto precedente prelude ad un pesantissimo giro di vite sanzionatorio disposto dai commi da 857 a 865, a decorrere dal 2020. I commi in questione, su cui si tornerà con una specifica nota di approfondimento obbligano gli enti non in regola con i pagamenti ad ingentissimi (e del tutto sproporzionati) accantonamenti al nuovo "Fondo di garanzia debiti commerciali". Evidenti imperfezioni della norma sotto il profilo dei criteri di valutazione adottati – in particolare nel richiedere riduzioni delle fatture pagate anche in assenza di condizioni di ritardo – producono effetti non dovuti anche nei casi in cui l'ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti. Le nuove sanzioni decorrono dal 2020 e non producono effetti diretti sul 2019. Il nocciolo del meccanismo sanzionatorio è costituito (per gli enti che applicano la contabilità finanziaria) dal comma 862, che stabilisce (sempre dal 2020) che entro il 31 gennaio di ciascun anno sia rilevato lo stato dei pagamenti relativo all'anno precedente e verificate le condizioni di cui al comma 859: a) se il debito commerciale residuo non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) se la condizione a) è rispettata, ma l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (sulle fatture ricevute e scadute l'anno precedente) non rispetta i termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al d.lgs. 231 del 2002. In caso di ricorrenza delle condizioni di inottemperanza dei tempi di pagamento, "con delibera di giunta" le amministrazioni hanno l'obbligo di stanziare al nuovo fondo di garanzia "che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione", importi pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti di spesa dell'esercizio in corso per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stessi stanziamenti, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stessi stanziamenti, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stessi stanziamenti, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente. Va ben tenuto presente che a norma del comma 861, i ritardi di pagamento sono calcolati "mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni" di cui al dl 35 del 2013 (art. 7, co.1), considerando anche le "fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare". La norma punta quindi ad assicurare per via amministrativa (e con le "maniere forti") l'aggiornamento della cd. PCC, una piattaforma mal concepita e mai funzionante con 23 riferimenti alle informazioni richieste agli enti locali per l'enormità di adempimenti manuali richiesti agli enti stessi in condizioni di grandissima difficoltà sotto il profilo organizzativo e di scarsità di personale che caratterizza da anni soprattutto i Comuni di minore dimensione. Non pochi Comuni, quindi, non alimentano correttamente la piattaforma, perché non comunicano la scadenza delle fatture, spesso da correggere o imputare manualmente e non caricano nel sistema le contestazioni o il contenzioso, anch'esse operazioni manuali. Come più volte osservato, anche nell'ambito delle attività di impianto di SIOPE+, il ritardo rilevato dalla piattaforma è quindi spesso sovrastimato, mentre con le norme in commento questo diventa dal 2019 l'unico dato ufficiale di riferimento. Le nuove norme, in sostanza, addossano ai Comuni le colpe delle disfunzionalità evidenti della PCC, con una operazione dirigista, tipica di una gestione accentratrice dell'informatica pubblica – specie in materia finanziaria – tanto diffusa quanto incapace di adattare alla realtà gli strumenti tecnologici che dovrebbero ben considerare le condizioni istituzionali e tecnico-organizzative degli enti cui si rivolgono. La stretta avviene poi in concomitanza con l'avvio generalizzato del sistema SIOPE+ attivo ormai presso tutti i gli enti locali a seguito di un intervento di comunicazione e formazione sui territori che è stato possibile grazie all'attivo contributo dell'ANCI. Invece di ampliare progressivamente il nuovo sistema che già centralizza in flussi informativi centralizzati ogni singolo pagamento delle amministrazioni, si sceglie di mantenere in vita un sistema mal concepito qual è la

PCC, il cui superamento sarebbe invece a portata di mano, anche sulla base delle proposte tecniche che ANCI ed IFEL hanno formulato nel gruppo tecnico di coordinamento di SIOPE+. Nel complesso, dunque le norme relative alle condizioni di mitigazione dell'incremento del FCDE (commi 1015-1018), all'acquisizione di anticipazioni ulteriori di liquidità a breve termine (commi 849-858) e sulle successive sanzioni in termini di accantonamenti obbligatori oggetto qui di commento sintetico, configurano il rischio di una ulteriore manovra restrittiva sui bilanci dei Comuni, paragonabile a quanto correntemente prodotto dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, in un contesto di grave indifferenza del legislatore e del regolatore alle condizioni strutturali che determinano il persistere di ritardi di pagamento in alcune fasce di Comuni. Amministrazioni pubbliche: facoltà di affidamento diretto del servizio di tesoreria a poste italiane Il comma 908 estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art.1, co.2, del d.lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 158/2017 ("legge Realacci", art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria. Occorre a tal proposito ricordare che il comma 878 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti che ne facciano richiesta nell'ambito delle attività di gestione del servizio di tesoreria affidato a Poste italiane. Le amministrazioni interessate dalla norma sono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 24 Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN, l'ARAN e le Agenzie fiscali. La norma ha un'indiretta influenza sui Comuni in quanto, da un lato, amplia la gamma di servizi che possono essere affidati a Poste Italiane in condizioni di scarsa disponibilità dell'offerta bancaria e, dall'altro, conferma, oltre ogni dubbio interpretativo, l'intenzione del citato articolo 9 della "legge Realacci" di concedere la facoltà di affidamento diretto dei servizi di tesoreria anche da parte dei Comuni interessati, in deroga alle procedure del codice degli appalti. Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici I commi da 156 a 161 istituiscono un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Fondo "Sport e periferie" Il comma 640 prevede che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo "Sport e Periferie". Spese per lavori pubblici urgenti degli enti locali Il comma 901 semplifica le modalità di riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti, cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili, prevedendo che la Giunta possa sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da tali interventi.

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario i quali illustrano i contenuti e le finalità del presente Bilancio di Previsione, dando, quest'ultima, anche lettura di alcune parti della summenzionata Relazione a tal fine redatta dal Revisore dei Conti. Interviene anche il Sindaco il quale, in particolare, evidenzia le spese d'investimento finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale finanziate con i proventi derivanti dal rinnovo delle relative Concessioni;

UDITA la relazione esaustiva del Sindaco, e le richieste di precisazione dei consiglieri intervenuti sul punto;

DOPO ampia discussione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015, nonché la legge di stabilità n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla Regularità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 10 consiglieri presenti e votanti, nn. 10 favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero astenuti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2019/2021, nelle seguenti risultanze finali:

Fondo cassa al 01/01/2019	440.708,53	---	---	---
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti		13.119,62	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale		0,00	0,00	0,00
Totale fondi vincolati	0,00	13.119,62	0,00	0,00
ENTRATE				
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria	1.720.796,66	1.108.920,15	1.055.000,00	1.055.000,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	68.362,38	42.160,00	32.180,00	31.050,00
Tit. 3 – Entrate extratributarie	680.923,89	280.078,76	232.370,00	232.120,00
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	545.923,46	407.374,77	15.000,00	15.000,00
Tit. 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione prestiti	2.823,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 9 – Entrate per conto terzi e part.di giro	458.186,16	406.400,00	400.900,00	400.900,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.117.992,93	2.458.053,30	1.935.450,00	1.934.070,00

SPESE				
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 – Spese correnti	2.406.740,27	1.395.658,53	1.265.540,00	1.262.310,00
Tit. 2 – Spese in conto capitale	641.017,30	402.374,77	15.000,00	15.000,00
Tit. 3 – Spese per incremento attività finanziarie	0,00			
Tit. 4 – Rimborso prestiti	53.620,00	53.620,00	54.010,00	55.860,00
Tit. 5 – Chiusura anticipazione tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	456.937,88	406.400,00	400.900,00	400.900,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.758.315,45	2.458.053,30	1.935.450,00	1.934.070,00

2) di approvare, altresì, a corredo del summenzionato Bilancio di Previsione 2019/2021 gli Allegati di cui all'art. 11 co. 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 172 co. 1 lett. a), b) c) d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il DUP – Documento Unico di Programmazione anni 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6-2019, adottata in seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile e qui richiamata e resa disponibile “per relationem”;

3) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità al disposto di cui all'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711” e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712,713 e 716 della richiamata L. 208/2015, come si evince dal Prospetto di cui al punto 2 del presente deliberato;

4) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 162 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5) Di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7/2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2019/2021.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regularità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione, limitatamente alla programmazione delle opere pubbliche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

Frugarolo 29.03.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 04.04.2019 al 19.04.2019

Frugarolo, li 04.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii